

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE EX ART. 112 DEL D. LGS. N. 42/2004

tra

il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

il Comune di Buccino, C.F. 82003670658, con sede in Buccino (SA) alla Piazza Municipio n. 1, in persona del Sindaco p.t. Pasquale Freda

e

il Comune di Lettere, C.F. 82009070630, con sede in Lettere (NA) al Corso Vittorio Emanuele III n. 58, in persona del Sindaco p.t. Anna Amendola

e

il Comune di Poggiomarino C.F. 00749590634, con sede in Poggiomarino (NA) Piazza De Marinis, 2, in persona del Commissario Prefettizio p.t. Gabriella D'Orso

e

il Comune di Terzigno, C.F. 84003450636, con sede in Terzigno (NA) alla Via Gionti n. 16, in persona del Sindaco p.t. Francesco Ranieri

e

l'associazione A.P.S. Terra Cilento, C.F. 91070250658, con sede legale in Bellosguardo (SA) alla Via Scandamano n. 5, in persona del Presidente p.t. Maria Boffa

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* e, specificamente:
 - a) l'art. 112 co. 4, secondo cui *"Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati"*;
 - b) l'art. 112 co. 9, secondo cui *"Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali"*

e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”;

- l’art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;
- il Decreto Ministeriale 23.1.2016 in materia di *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”*;
- il Decreto Ministeriale 12.1.2017, recante *“Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”*;
- il Decreto Ministeriale n. 53 del 9.2.2024, recante *“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;
- il Decreto Ministeriale 11.12.1997 n. 507, recante *“Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”*;
- il D.P.C.M. 15.3.2024 n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- il Decreto Ministeriale 9.4.2016 n. 198, recante *“Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell’art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione*

dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”;

- il Parco, ai sensi dell’art. 3 del suo Statuto, “svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di

convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- il Museo Archeologico Nazionale di Volcei "Marcello Gigante", ospitato nello storico Convento degli Eremitani di S. Agostino (negli spazi attualmente destinati all'esposizione) in Piazza Municipio n. 1 a Buccino, è un istituto della cultura di proprietà statale. In data 27 ottobre 2021 il Comune di Buccino, il Segretariato Regionale per la Campania dell'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (precedente assegnataria dell'istituto) hanno stipulato un Protocollo d'intesa *"per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività di gestione, valorizzazione, promozione e fruizione del sistema museo-parco archeologico di Volcei sito in Buccino (SA)"*. In base a tale accordo (art. 2) le attività di tutela, valorizzazione, promozione e comunicazione sono oggetto di attuazione da parte della Soprintendenza, cui compete la Direzione del Museo e del Parco archeologico urbano, mentre *"le attività connesse alla fruizione da parte del pubblico, compresa l'accoglienza e l'assistenza al pubblico durante la visita, saranno oggetto di attuazione da parte del Comune che, di concerto con la Soprintendenza, si potrà avvalere di enti del terzo settore con cui potrà attivare convenzioni o altre forme di partenariato"*. Sulla base di tale accordo il Comune di Buccino ha affidato le suddette attività all'associazione A.P.S. Terra Cilento;

- il Castello di Lettere, di proprietà del Comune di Lettere, è assegnato al Parco Archeologico di Pompei in base al D.M. n. 53/2024;

-Il Parco Archeologico Naturalistico di Longola, di proprietà del Parco, è gestito dal Comune di Poggiomarino che provvede alla sua valorizzazione e fruizione;

- il Museo Archeologico Territoriale di Terzigno, gestito dal Comune di Terzigno, ospita numerosi reperti concessi in prestito dal PAP, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto in data 12.2.2018.

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività"*;

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le*

migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;
- tra i principali effetti della valorizzazione dei beni culturali vi è, senza dubbio, la promozione del patrimonio attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del Patrimonio;
- occorre perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l’accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle mostre che agli eventi
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l’integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell’offerta culturale;
- il presente accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica.

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Con il presente accordo le Parti intendono introdurre la possibilità, per coloro i quali siano in possesso di un valido biglietto di ingresso al Parco Archeologico di Pompei, entro 30 giorni dall’ingresso al Parco, di visitare gratuitamente il Museo Archeologico Nazionale di Volcei “Marcello Gigante”, il Castello di Lettere, il Parco Archeologico Naturalistico di Longola ed il Museo Archeologico Territoriale di Terzigno.

ART. 3 - DURATA

La validità del presente accordo decorre dalla data della stipula ed avrà durata di tre anni, rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Le parti possono recedere dal presente accordo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

ART. 4 - IMPEGNI DELLE PARTI

Nell'ambito di tale accordo le parti si impegnano al raggiungimento degli obiettivi comuni, ciascuno per la propria parte e con il supporto organizzativo dei propri uffici.

Le parti convengono sin da ora che:

Il Parco Archeologico di Pompei:

- si impegna a promuovere le nuove modalità di ingresso agli altri siti.

Il Comune di Buccino, il Comune di Lettere, Il Comune di Poggiomarino, il Comune di Terzigno e l'associazione A.P.S. Terra Cilento si impegnano, entro l'ambito e nei limiti delle rispettive competenze:

- a promuovere il presente accordo di valorizzazione;
- a permettere l'ingresso gratuito ai rispettivi siti di competenza ai visitatori in possesso di un valido biglietto di ingresso al Parco Archeologico di Pompei, entro 30 giorni dall'ingresso al Parco.

ARTICOLO 5 - REFERENTI

Le Parti convengono di individuare come referenti del presente accordo:

- per il Parco Archeologico di Pompei: Antonino Russo (responsabile per il PAP dei siti di Lettere, Longola e Terzigno);
- per il Comune di Buccino: Anna Franca Ferrara (Assessore alla cultura Comune di Buccino);
- per il Comune di Lettere: Valentina Giordano (Direttore Museo Civico Castello di Lettere);
- per il Comune di Poggiomarino: Aniello Annunziata (Funzionario ingegnere Comune di Poggiomarino)
- per il Comune di Terzigno: Angelo Massa (Direttore Museo MATT Terzigno);
- per l'associazione A.P.S. Terra Cilento: Maria Boffa (Presidente dell'associazione);

ART. 6 - GARANZIE PER IL PERSONALE

Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

ART. 7 - NORMA GENERALE SULLA RESPONSABILITÀ

Tutte le richieste ed i diritti relativi all'esecuzione del contratto, a difetti ed al risarcimento danni sono soggetti alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 8 - ONERI

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le parti e si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili.

La presente convenzione non determina alcun ulteriore obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle parti contraenti.

ART. 9 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme ed i regolamenti di legge vigenti.

Nessuna delle parti ha il diritto di cedere a terzi questo Accordo o qualsiasi diritto o obbligo di cui al presente accordo senza il consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo è regolato dalla legislazione Italiana. Le parti si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia derivante dal presente accordo. Per tutte le controversie inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo, per le quali non sia stata possibile una soluzione bonaria, il Foro competente è il foro di Torre Annunziata.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

ART. 12 - MODIFICHE

Tutte le modifiche e le integrazioni al presente accordo devono essere effettuate in forma scritta e sottoscritta dalle parti.

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE


Il presente accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Il presente accordo sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel



Per il Comune di Buccino

Il Sindaco p.t.

Pasquale Freda

Per il Comune di Lettere

Il Sindaco p.t.

Anna Amendola

Per il Comune di Poggiomarino

Il Commissario Prefettizio p.t.

Gabriella D'Orso

Per il Comune di Terzigno

Il Sindaco p.t.

Francesco Ranieri

Per l'associazione A.P.S. Terra Cilento

Il Presidente

Maria Boffa